



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)

Allegato A) alla delibera GC n. 91 Del. 30.8.2016

COMUNE di CARONNO PERTUSELLA

Provincia di Varese

SCRITTURA PRIVATA

REP. N°

CONVENZIONE

*Per la concessione amministrativa alla **Fondazione Comunale Artos**
della gestione in house providing del servizio unificato di asilo nido "Pettiroso"*

28 FEB. 2017

L'anno ~~duemilasedici~~, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale, sono presenti, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Susanna Pecorella,

- Il Funzionario comunale ALBERTI SARA FELICITA, nata a Seregno il 30/06/1965, C.F. LBR5FL65H70I625I, responsabile del Settore Sussidiarietà Scuola Cultura e Sport e del Settore Promozione della Persona Famiglia e Società domiciliata per la funzione presso la Sede Municipale di Caronno Pertusella, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,
- La Fondazione comunale ARTOS, costituita in data 28.12.2006, con atto del Notaio Dott. Alessio Michele Chiambretti rep. N° 191797/39457, registrato a Saronno il 16.01.2007, n° 104, Serie 1, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Napolione Tommaso, nato a Ortona (CH) il 14/08/1960, C.F. NPLTMS60M14G141R- domiciliato per la funzione presso Piazza Aldo Moro,1 - Sede legale della Fondazione Artos.

PREMESSO

che:

- il Comune di Caronno Pertusella gestisce in economia dal 1° gennaio 1976 l'Asilo Nido "Il Pettiroso", in struttura di proprietà sita in Via IV Novembre 15, a Caronno Pertusella;
- in data 28 dicembre 2006, il Comune di Caronno Pertusella ha costituito la Fondazione di partecipazione denominata Fondazione Artos – atto pubblico del Notaio Dott. Alessio Michele Chiambretti in Saronno (Va), repertorio n° 191797/39457, registrato a Saronno (Va) in data 16.01.2007, al n° 104, serie 1 – della quale l'ente comunale è il "Fondatore unico";
- in data 16.07.2007 la Fondazione di partecipazione Artos è stata riconosciuta con decreto del Presidente del Presidente della Regione Lombardia n° 7836 ed è stata iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche;

SA
th



1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto convenzionale, valgono tutte le disposizioni e le norme del Codice Civile e delle specifiche disposizioni legislative in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Fondazione Artos

Tommaso Napolione

Il Funzionario

Settore Promozione,
della persona, famiglia e società
(dott.sa Sara Alberti)

Il Segretario Generale

(dott.sa Susanna Pecorella)

Caronno Pertusella Data

28 FEB. 2017



- *si è ritenuta necessaria ed opportuna una razionalizzazione dell'offerta alle famiglie che intendono avvalersi del servizio di Asilo Nido, anche in funzione delle mutate condizioni quantitative e qualitative dell'offerta complessiva – offerta pubblica e offerta di operatori privati – sul mercato di Caronno Pertusella;*
- *allo stato attuale, sia la struttura gestita in economia dal Comune (asilo nido "Pettiroso"), sia la struttura gestita dalla Fondazione di partecipazione Artos (il "Nido di Artos") operano con un numero di frequenze inferiore alle rispettive offerte potenziali, con conseguenti diseconomie di scala che gravano negativamente sull'equilibrio complessivo della gestione tanto del nido comunale, quanto del nido della Fondazione di partecipazione Artos;*
- *il Comune si trova nella condizione di non poter assicurare la gestione in economia dell'asilo nido "Pettiroso" per intervenute riduzioni nell'organico del personale educativo, a seguito del pensionamento di alcune unità lavorative assegnate al servizio;*

tutto quanto sopra premesso, richiamato e considerato,

SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto di seguito.

Articolo 1

1. *Con la presente convenzione il Comune di Caronno Pertusella (nel prosieguo "il Comune") affida, alla Fondazione comunale ARTOS (nel prosieguo "la Fondazione"), in regime di concessione amministrativa ed in attuazione della deliberazione consiliare n. 18 del 19.04.2016, la gestione del nuovo servizio di asilo unificato.*
2. *Il servizio di asilo nido unificato ha, a tutti gli effetti di legge, natura di servizio pubblico. Il Comune di Caronno Pertusella mantiene la titolarità del servizio. Il servizio è svolto nella struttura di proprietà comunale sita in via IV Novembre, n. 15, già sede dell'asilo nido "Pettiroso".*
3. *La Fondazione cessa la gestione del proprio asilo nido, denominato il "Nido di Artos", ubicato in via Castelli.*
4. *La presente scrittura disciplina i rapporti fra le parti, anche di natura economica, patrimoniale e finanziaria, relativamente alla concessione in gestione alla Fondazione del servizio unificato di asilo nido.*

Articolo 2

1. *La Fondazione comunale Artos si qualifica quale Fondazione "a dominanza pubblica" e come tale è un modulo organizzativo del Comune di Caronno Pertusella ed è soggetta alla medesima normativa valida per la Pubblica Amministrazione in materia di trasparenza della gestione e di procedure di rendicontazione e controllo della spesa pubblica;*
2. *La Fondazione è parte integrante del "sistema Comune" e concorre, in modo coordinato ed in sinergia con il Comune e con gli altri Organismi dal medesimo partecipati o controllati, al perseguimento di finalità di interesse pubblico generale, nell'ambito del proprio Statuto ed in coerenza con gli strumenti generali di programmazione del Comune.*
3. *In quanto organismo dotato di propria autonoma personalità giuridica, operante in modo coordinato ed integrato con il Comune e con gli altri Organismi dal medesimo partecipati o controllati, la Fondazione*

TA
SA

- una coerente stima dei costi della gestione, con evidenza dell'incidenza delle spese di personale (oneri diretti ed indiretti) e delle altre voci di costo idoneamente raggruppate per consentire una trasparente esposizione delle componenti negative di reddito ed una reale comprensione delle variazioni delle voci di costo nel tempo;
 - la conseguente definizione del contributo ordinario in conto gestione di cui al precedente art. 10 della presente Convenzione, riconosciuto al soggetto concessionario ai sensi dell'art. 5, punto 1, lettera b) della Statuto della Fondazione;
 - una puntuale analisi dell'andamento degli indici di copertura dei costi di gestione (capacità di autofinanziamento) e delle correlate variazioni nel tempo.
3. Per l'anno settembre 2016/agosto 2017 il Piano di gestione è allegato alla presente scrittura per esserne parte integrante e sostanziale. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Piano di gestione per il considerato periodo si intende assentito dalle parti.
4. Il Piano di gestione del nuovo servizio unificato di asilo nido deve intendersi quale strumento dinamico, funzionale rispetto alla tendenziale conservazione dell'equilibrio della gestione complessiva del servizio. Le parti devono provvedere, con cadenza almeno bimestrale, alla sistematica verifica congiunta dell'allineamento della gestione effettiva rispetto alle previsioni di equilibrio del Piano proponendo, ricorrendone le circostanze, le necessarie misure correttive da sottoporre all'esame dell'A.C., tenendo conto:
- delle possibili modifiche nel target degli iscritti frequentanti,
 - delle correlate possibili variazioni nell'andamento effettivo dei ricavi della gestione, come distinti fra le due componenti tariffarie;
 - delle possibili variazioni dei costi di esercizio rispetto alle previsioni

Le misure correttive proposte all'esame dell'A.C. devono sempre essere compatibili con gli equilibri del bilancio finanziario del Comune fondatore e con gli obblighi di pareggio come definitivi dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia di vincoli di finanza pubblica.

Articolo 12

1. Alla Fondazione è fatto divieto di obbligarsi verso terzi per spese per le quali non è riscontrabile la copertura coi proventi della gestione ovvero con le risorse trasferite dal Comune nei limiti definiti nel Piano di gestione.
2. In particolare, alla Fondazione è fatto divieto di ricorrere all'indebitamento per sostenere le spese, di qualunque natura esse siano, che non hanno copertura.
3. Fatta salva la disciplina del precedente art. 6, comma 4 (rimborso oneri a carico della Fondazione per il personale comunale in distacco) e del precedente art. 9, comma 7 (pagamento integrazione tariffaria a carico del bilancio comunale), la regolazione delle pendenze finanziarie, come previste nel Piano di gestione, avverrà, con appositi provvedimenti di natura amministrativa, con tempistiche di volta in volta concordate fra parti, tenendo conto anche dei principi di efficiente ed armoniosa governance complessiva della liquidità del Comune e degli Organismi che al medesimo fanno capo.

Articolo 13

1. Il Comune esercita, con le proprie strutture, il controllo sulla gestione complessiva, sugli standard qualitativi delle attività affidate in gestione alla Fondazione e sui rapporti con l'utenza. Il controllo ha



Fondazione, secondo moduli organizzativi definiti dalla Fondazione per l'ottimale svolgimento del servizio in concessione.

2. Il Comune ha preliminarmente esperito la procedura di concertazione per il temporaneo distacco del predetto personale comunale. La procedura di concertazione avviata in data 26 aprile 2016 si è conclusa con l'accordo sottoscritto dalle parti in data 19.05.2016. Il personale comunale interessato dal distacco temporaneo per la gestione del servizio unificato di asilo nido ha formalmente sottoscritto il proprio assenso al distacco.
3. Il personale comunale interessato distaccato per la gestione del servizio unificato di asilo nido ha facoltà di revocare, con comunicazione scritta, il proprio assenso al distacco, richiedendo contestualmente la ricollocazione all'interno degli uffici e dei servizi comunali. Il diritto di revoca dell'assenso va esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno e diviene operativo dal 1 settembre successivo. In caso di esercizio del diritto di revoca dell'assenso al distacco, il Comune provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Fondazione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
4. Per il proprio personale in distacco il Comune provvederà mensilmente alla liquidazione del trattamento economico (pagamento il giorno 27 di ciascun mese) ed agli adempimenti connessi alla propria posizione giuridica di datore di lavoro, ivi compresi i versamenti contributivi e fiscali. Entro il giorno 10 di ciascun mese, il Comune emetterà fattura (fuori campo IVA) alla Fondazione per il rimborso degli oneri diretti ed indiretti sostenuti nel mese precedente per il personale distaccato. La Fondazione procederà a regolare la relativa partita debitoria nel termine ordinario di 30 giorni.
5. Il rateo di tredicesima mensilità mensilmente in maturazione viene fatturato nel momento in cui la tredicesima mensilità è effettivamente corrisposta al personale interessato.
6. La Fondazione annualmente iscrive pertanto nel proprio bilancio la previsione di spesa per il rimborso al Comune degli oneri relativi al personale comunale in distacco, come quantificati nel Piano di gestione di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione.

Articolo 7

1. La struttura comunale di via IV Novembre, già sede dell'asilo nido "Pettiroso", viene messa gratuitamente a disposizione della Fondazione concessionaria per lo svolgimento del servizio di asilo nido unificato.
2. Sono a carico della Fondazione tutte le spese per le utenze (energia elettrica, acqua potabile e depurazione, gas metano, spese telefoniche). Le singole utenze verranno pertanto volturate ed intestate al soggetto gestore.
3. Il Comune mantiene a proprio carico le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile (opere edili, impianto di riscaldamento, lavorazioni varie, ecc..).
4. La Fondazione assume a carico del proprio bilancio le spese ordinarie per le verifiche delle attrezzature antincendio e dei montacarichi, per lo spurgo delle fosse biologiche, per le pulizie e per ogni altra attività che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio di asilo nido unificato che non comporti interventi sull'immobile di proprietà comunale.

Articolo 8

1. Gli arredi e le attrezzature già in dotazione all'asilo nido "Pettiroso" restano di proprietà comunale e vengono messe gratuitamente a disposizione della Fondazione per l'esercizio del servizio di asilo nido unificato.



2. *L'adeguamento, il rinnovamento e l'integrazione degli arredi e delle attrezzature esistenti saranno oggetto di specifici piani concordati fra le parti, che dovranno anche prevedere – sulla base di valutazioni fatte tempo per tempo – la ripartizione delle spese.*
3. *Arredi ed attrezzature acquisiti con oneri a carico del bilancio comunale resteranno di proprietà del Comune. Arredi ed attrezzature acquisite con oneri a carico del bilancio della Fondazione resteranno di proprietà della medesima e transiteranno al patrimonio comunale al termine della concessione, al valore patrimoniale residuo (netto ammortamenti).*

Articolo 9

1. *L'offerta del servizio unificato di asilo nido, rispetto alla durata della frequenza giornaliera, propone 3 differenti opzioni per le famiglie:*
 - *frequenza per cinque ore giornaliere (solo mattino) per cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì);*
 - *frequenza per otto ore giornaliere (sino alle ore 16) per cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì);*
 - *frequenza per dieci ore giornaliere (sino alle ore 18) per cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì).*
2. *Le famiglie esercitano l'opzione relativa alla durata della frequenza giornaliera all'atto dell'iscrizione al servizio.*
3. *La tariffa per l'accesso al servizio è definita come "tariffa mensile standard" (prezzo del servizio, indicata come "tariffa unica" nella delibera CC n. 18/2016) espressa per importo mensile indivisibile e differenziata solo in funzione dell'opzione esercitata sulla durata della frequenza giornaliera. La "tariffa mensile standard" è comprensiva della fruizione del pasto.*
4. *La "tariffa mensile standard" viene annualmente definita nel Piano di gestione di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. Per l'annualità settembre 2016/luglio 2017, le parti concordano di acquisire quale valore della "tariffa mensile standard" l'importo delle tariffe mensili già in vigore nell'anno precedente per la frequenza dell'asilo nido "Pettiroso" per la fascia ISEE n. 5 (giusta deliberazione GC n. 122 del 12.11.2015), differenziate unicamente in ragione dell'opzione esercitata rispetto alla durata giornaliera della frequenza.*
5. *Viene comunque garantito l'attuale livello di accessibilità al servizio, in funzione del sistema per fasce ISEE. La "tariffa mensile media standard" riferita al jesimo iscritto (diversificata unicamente in funzione dell'opzione esercitata relativamente alla durata della frequenza giornaliera) si compone pertanto di due elementi:*
 - *la quota pagata direttamente alla Fondazione dalla famiglia in ragione della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare (per l'annualità settembre 2016/ luglio 2017 restano in vigore le tariffe per fascia ISEE stabilite dall'A.C. con deliberazione GC n. 122 del 12.11.2015);*
 - *differenza fra la "tariffa mensile standard" del jesimo iscritto e la quota pagata dalla famiglia di cui al punto precedente: la differenza così determinata è pagata dal Comune (spesa sociale) a titolo di contributo alle famiglie per l'accesso al servizio di asilo nido.*
6. *L'integrazione tariffaria di cui al comma precedente si qualifica, per il Comune, quale spesa sociale per contributi alle famiglie, e, per la Fondazione concessionaria quale provento del servizio.*



7. Il pagamento dell'integrazione tariffaria a carico del bilancio comunale avverrà con cadenza mensile (entro il termine del mese successivo a quello di riferimento) sulla base di apposita fattura emessa dalla Fondazione in regime di esenzione IVA (corredata dalla pertinente documentazione). Nei casi in cui la quota pagata dalla famiglia beneficia di una riduzione proporzionale (assenza prolungata, ecc.), il medesimo indice di riduzione proporzionale è applicato in sede di determinazione dell'integrazione tariffaria a carico del bilancio comunale.
8. In ogni caso per eventuali iscritti non residenti la "tariffa mensile standard" coincide con la componente tariffaria posta a carico delle famiglie, essendo esclusa ogni forma di integrazione tariffaria a carico del bilancio comunale.
9. Possono essere previste riduzioni della "tariffa mensile standard", e proporzionalmente delle sue componenti strutturali interne, nel caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente il servizio di asilo nido unificato.
10. Il Comune può annualmente modificare, con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, l'articolazione delle fasce ISEE ed il valore della componente tariffaria a carico delle famiglie per ciascuna fascia ISEE. L'eventuale provvedimento deliberativo di modifica dell'articolazione delle fasce ISEE e della componente tariffaria a carico delle famiglie per ciascuna fascia ISEE deve essere assunto dall'A.C. prima dell'apertura delle iscrizioni al servizio per l'anno al quale si riferiscono le modifiche che si intendono apportare.

Articolo 10

1. L'ammontare dei costi di gestione eccedenti i proventi tariffari (componente tariffaria a carico delle famiglie in funzione delle fasce ISEE ed integrazione tariffaria a carico del bilancio comunale ai sensi del precedente art. 9, comma 5) sono coperti con apposita contribuzione del Comune, nella sua qualità di Fondatore Unico, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lettera b) della Statuto della Fondazione. I trasferimenti disposti a favore della Fondazione ai sensi del presente comma hanno natura di contributo ordinario in conto gestione del Fondatore Unico.
2. La consistenza dei trasferimenti a favore della Fondazione disposti ai sensi del precedente comma deve trovare espressa indicazione nel Piano di gestione annualmente predisposto ai sensi del successivo art. 11 della presente Convenzione.

Articolo 11

1. Per l'intera durata della concessione viene annualmente predisposto, in forma collaborativa fra le parti, il Piano di gestione. L'anno di riferimento per la predisposizione del Piano di gestione copre il periodo da settembre dell'anno x ad agosto dell'anno $(x+1)$.
2. Il Piano di gestione viene approvato dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento deliberativo, entro il 31.07 di ciascun anno. Deve riportare:
 - una analisi del target degli iscritti, con riferimento sia all'opzione esercitata dalle famiglie rispetto alla durata giornaliera della frequenza sia alla distribuzione per fasce ISEE di appartenenza dei nuclei familiari;
 - una coerente stima dei proventi complessivi per la Fondazione concessionaria, con separata evidenza dei ricavi determinati dalla componente tariffaria posta a carico delle famiglie e dei ricavi determinati dall'integrazione tariffaria a carico del bilancio comunale ai sensi del precedente art. 9, comma 5, della presente Convenzione;



concorre in modo qualificante al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica che fanno capo al Comune di Caronno Pertusella.

4. Ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Fondazione è inclusa nel perimetro di consolidamento del bilancio del gruppo "Amministrazione Pubblica" del Comune di Caronno Pertusella. Il risultato economico e patrimoniale della gestione dei servizi gestiti dalla Fondazione, pertanto, trovano espressione nel bilancio consolidato del Comune di Caronno Pertusella e degli Organismi che al medesimo fanno capo, annualmente approvato in sede consiliare ai sensi del richiamato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

Articolo 3

1. La concessione in gestione alla Fondazione del servizio unificato di asilo nido, come disciplinata dalla presente scrittura, ha durata di anni 5 (da settembre 2016 al 31 luglio 2021), con previsione di eventuale possibile proroga per pari anni.
2. La gestione del servizio in concessione deve essere improntata ai principi di efficienza ed economicità, senza pregiudizio per la qualità complessiva dell'offerta.

Articolo 4

1. La Fondazione è responsabile dei rapporti con l'utenza, cura la proposta pedagogica, la somministrazione dei pasti, la conservazione e la pulizia della struttura, la promozione e la pubblicizzazione dell'offerta del servizio.
2. Per le attività di somministrazione dei pasti e per le altre attività ausiliarie la Fondazione, in funzione delle opportunità di volta in volta riscontrate, può ricorrere ad acquisire i servizi necessari da soggetti terzi, sulla base di procedure trasparenti ad evidenza pubblica. Non deve essere in alcun modo delegabile a soggetti terzi la proposta educativa e la cura dei bambini.

Articolo 5

1. La Fondazione si obbliga a garantire il livello qualitativo dell'offerta sullo standard attuale dell'asilo nido "Pettiroso" come indicato nella carta dei servizi dello stesso. La Fondazione si obbliga entro due mesi dalla stipula della presente convenzione a predisporre la propria carta dei servizi. Verrà assicurato e costantemente monitorato il rispetto del rapporto numerico bambini/educatore in funzione della fascia di età dei bambini.
2. Il metodo educativo attualmente applicato presso l'asilo nido "Pettiroso" ed il prezioso bagaglio di esperienza accumulata in 40 anni di attività a contatto quotidiano con i bambini, costituiscono un patrimonio intangibile che il Comune mette gratuitamente a disposizione del nuovo soggetto gestore. La Fondazione concessionaria si impegna a valorizzare l'apporto professionale del personale, ad introdurre, laddove necessarie, efficaci innovazioni organizzative e a garantire la sicurezza del luogo di lavoro e la tutela della salute mediante adeguato piano di sorveglianza sanitaria del personale.

Articolo 6

1. Il personale comunale già assegnato all'asilo nido "Pettiroso" – in ragione di n. 4 educatrici e di n. 2 unità lavorative ausiliarie – viene temporaneamente distaccato per la gestione del nuovo servizio unificato di asilo nido: il predetto personale mantiene la posizione giuridica di pubblico dipendente ed il diritto al trattamento retributivo e contributivo in godimento. Pur conservando lo status giuridico di dipendenti comunali, le unità lavorative in distacco – per la durata del distacco – sono funzionalmente dipendenti dalla Fondazione ed operano in modo integrato e coordinato con il personale della



natura collaborativa e valorizza la complementarietà dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti interessati. Esso avviene nelle forme disciplinate dal "modello governance", con particolare riferimento alle attività di competenza del "tavolo di confronto permanente".

2. La Fondazione si obbliga a segnalare tempestivamente, alle competenti strutture comunali, ogni situazione di potenziale criticità, sia di ordine organizzativo e gestionale, sia di natura economica e finanziaria.

Articolo 14

1. La Fondazione si obbliga a presentare annualmente al Settore promozione della persona, della famiglia e della società idonea polizza di copertura assicurativa, contratta con primaria Compagnia di acclarata solidità, per rischi RCT e RCO connessi allo svolgimento del servizio di asilo nido. La polizza di copertura RCT e RCO dovrà altresì essere integrata con adeguata polizza di copertura dei rischi per eventuali danni procurati al patrimonio comunale, con massimale preventivamente concordato con le strutture tecniche del Comune proprietario dell'immobile.

Articolo 15

1. Alla Fondazione è rimesso lo studio e l'attivazione di idonee campagne informative e di promozione del nuovo servizio di asilo nido unificato.
2. La Fondazione si impegna ad implementare il proprio sito web creando una sezione appositamente dedicata al nuovo servizio di asilo nido unificato.

Articolo 16

- 1 La Fondazione si obbliga ad integrare annualmente il proprio bilancio di esercizio, approvato in conformità alle disposizioni civilistiche e statutarie, con apposita relazione illustrativa sulla gestione del servizio unificato di asilo nido, con adeguata evidenza anche dei livelli qualitativi dell'offerta e del riscontro di gradimento della propria utenza (customer satisfaction).
- 2 Si considerano standard di qualità:
 - la stabilità annuale della presenza dell'educatore e degli ausiliari;
 - il progetto educativo e pedagogico che dovrà essere improntato al metodo Montessori e sue evoluzioni;
 - un ambiente adeguato ai bisogni dei bambini;
 - idonei percorsi di formazione nel rispetto del CCNL (anno scolastico);
 - un monte ore destinato alla programmazione educativa, alle verifiche pedagogiche all'interno del gruppo di lavoro e ad eventuali incontri in centri specializzati;
 - il possesso dei requisiti di professionalità degli operatori, utili alla corretta gestione del servizio.

Articolo 18

1. La presente Convenzione, per l'intera durata della concessione amministrativa, può essere oggetto di modifiche ed integrazioni concordate fra le parti. Le modifiche vanno apportate in forma scritta.

Articolo 19

1. Il presente atto convenzionale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n° 131. Le relative spese sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Articolo 20

- nel corso dell'esercizio 2014 sono state apportate alcune modifiche all'originario Statuto della Fondazione – atto pubblico Notaio Dott.ssa Giuseppina Santangelo (repertorio 2134, raccolta 1202), registrato a Varese il giorno 21.11.2014;
- in data 05.02.2015, il Presidente della Regione Lombardia, con proprio decreto n. 80, ha approvato le modifiche apportate allo Statuto originario della Fondazione di partecipazione Artos, disponendo contestualmente, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione del nuovo Statuto della Fondazione di partecipazione Artos nel registro regionale delle persone giuridiche;
- la Fondazione di partecipazione Artos ha propria personalità giuridica che legittima la capacità di assumere obbligazioni attive e passive, autonomia organizzativa ed un proprio bilancio economico e patrimoniale;
- la Fondazione di partecipazione Artos dal 21 gennaio 2008 ha attivato un proprio servizio di Asilo Nido ubicato in Via Castelli, 76 a Caronno Pertusella;
- con propria deliberazione n. 31 del 25/10/2013, ad oggetto "Approvazione disciplina generale dei rapporti tra Comune e Fondazione Comunale Artos e relativa convenzione per la gestione dei servizi comunali", il Consiglio Comunale ha approvato il "Documento generale per la disciplina dei rapporti con la Fondazione comunale Artos", che ha valore di atto generale per la regolazione della governance complessiva ed il controllo degli Organismi partecipati dal Comune di Caronno Pertusella;
- il modello di governance approvato dal Consiglio Comunale prevede un "tavolo di confronto permanente", presieduto dal Sindaco pro tempore e del quale fanno parte, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze, il Presidente della Fondazione e i membri del C.d.A. della medesima, gli Assessori e i funzionari comunali competenti per materia in relazione agli argomenti ed alle problematiche in esame;

RICHIAMATI

- l'articolo 3 dello Statuto della Fondazione ARTOS che definisce scopi, finalità ed ambiti operativi della Fondazione stessa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 17/03/2016 avente ad oggetto "Unificazione offerta del servizio asilo nido (asilo nido "il pettirosso" e asilo nido Artos) - atto di indirizzo" (allegato);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016 avente ad oggetto "Servizi per l'infanzia. Modalità di gestione del servizio di asilo nido" (allegato);
- delibera GC n. 41 del 01.03.2011, relativa all'aggiornamento dei criteri per la definizione della graduatoria di ammissione all'asilo nido. (allegato).

VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2012, n° 119 che, in materia di gestione dei servizi pubblici locali, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

CONSIDERATO

che: